II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1997

che modifica la decisione 93/242/CEE relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/730/CE [4] vieta di importare animali vivi di specie sensibili da e attraverso taluni paesi fra cui la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che tale decisione consente, a determinate condizioni, di importare carni fresche e taluni prodotti a base di carne da e attraverso detti paesi;

considerando che le autorità elleniche hanno ufficialmente chiesto alla Commissione di autorizzare il transito di animali vivi attraverso la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che a sostegno di tale proposta, la Grecia ha fornito informazioni sulle procedure amministrative e sui controlli veterinari da effettuarsi sugli animali che arrivano in Grecia attraverso i due paesi suddetti;

considerando che dal mese di agosto del 1996 non sono stati più riscontrati focolai di afta epizootica nella Repubblica federale di Iugoslavia e, dal luglio 1996, nella Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio [5], modificata da ultimo dalla decisione 97/736/CE [6] stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina e di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che pertanto la situazione sanitaria consente di modificare la decisione 93/242/CEE onde autorizzare il transito di animali vivi attraverso la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
[4] GU L 331 del 20. 12. 1996, pag. 49.
[5] GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[6] GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri sono autorizzati a spedire in Grecia, attraverso la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e altri artiodattili;

b) gli Stati membri sono autorizzati a ricevere animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e altri artiodattili provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi che figurano sull'elenco della decisione 79/452/CEE trasportati attraverso la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

c) gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili che sono stati trasportati attraverso il territorio della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia devono assicurarsi che gli animali sono stati sottoposti ai controlli veterinari nei posti d'ispezione frontalieri di Tomba (Repubblica federale di Iugoslavia), Prescevo (Repubblica iugoslava di Macedonia) e Evzony in Grecia.»

2) Nell'allegato A:

— sono soppressi i termini «Serbia» e «Montenegro».

— sono aggiunti i termini «Repubblica federale di Iugoslavia».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione